

**N. R.G. 1781/2023****CORTE D'APPELLO DI FIRENZE****SEZIONE SECONDA- IMPRESE**

La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Ludovico Delle Vergini	Presidente
dott. Luigi Nannipieri	Consigliere Relatore
dott. Nicola Mario Condemi	Consigliere

riunita in Camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams;

ha emesso nella causa n. r.g. **1781/2023**, pendente

tra

F. **BANCA SPA** ( F. ) con il patrocinio dell'Avv. Matteo Massimo D'Argenio

APPELLANTE

contro

D. S. A. (C.F. **D. S. A.** ) con il patrocinio dell'Avv. Andrea Ruocco

APPELLATO

la seguente

**ORDINANZA*****(Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione – 363 bis c.p.c.)*****PREMESSO:**

- che **D. S. A.** con ricorso ex 702 bis c.p.c. al Tribunale di Firenze ha esposto, per quanto rileva in questa sede:

- di aver acquistato il 09.05.2006 mobilio per € 1.832,00; di avere in tale occasione sottoscritto tramite il venditore ( **C. I.** ), convenzionato con **C.** (oggi **F.** ), un contratto di apertura di linea di credito con carta "revolving";
- che tale contratto era nullo per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari ed in particolare dell'art. 3 D.lgs. n.



374/1999 (“L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’agenzia in attività finanziaria, indicata nell’articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l’UIC”) e del relativo regolamento attuativo (art. 2 D.M. 13 dicembre 2001 n. 485: “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l’attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all’esercizio delle attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. 2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento; b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell’esercizio delle attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”);

- che nella fattispecie il venditore convenzionato con l’intermediario finanziario non si era limitato al finanziamento dell’acquisto dei propri beni e servizi ovvero alla distribuzione di carte di pagamento ma aveva promosso e raccolto una proposta contrattuale relativa alla “apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito” di tipo revolving a tempo indeterminato ;

- che il Tribunale di Firenze con ordinanza 25 luglio 2023 ha accolto le domande proposte dalla ricorrente (“ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, DICHIARA nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra la ricorrente e **F. Banca**; - DICHIARA l’obbligo del signor **D. S. A.** di restituire esclusivamente le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente; - ORDINA a **F. BANCA SPA** di rimborsare le spese di lite direttamente in favore dell’avvocato **ANDREA RUOCCO**”), osservando tra l’altro: “la deroga alla richiesta qualificazione del personale è eccezionale ed è limitata al finanziamento del bene contestualmente venduto e alla distribuzione di carte di pagamento, cioè al caso di operazioni semplici e di importo contenuto. Nel caso specie l’attività del negoziante non si è limitata alla distribuzione di una carta di pagamento ai sensi del decreto citato. Invero in proposito è agevole replicare che la carta di credito revolving non è solo «carta di



*pagamento», ma è soprattutto strumento per ottenere credito. E' nota la differenza tra carta di pagamento (o di debito) e carte di credito. Con la prima il titolare può fare prelevamenti in contanti od acquisti solo in presenza della relativa provvista. Con la seconda, invece, l'ente emittente fa credito al titolare, consentendogli l'acquisto pur in difetto di disponibilità, salvo il rimborso del dovuto secondo le modalità e condizioni concordate. Né si è trattato di operazione di credito al consumo in senso stretto. Invero nel caso di specie il negoziante ha raccolto una domanda relativa ad una vera e propria apertura di linea di credito, non finalizzata "unicamente" all'acquisto del bene da lui venduto, in violazione della richiamata normativa primaria e regolamentare [...] va sottolineato che i finanziamenti concessi tramite carte revolving a utilizzo rateale rappresentano un fenomeno che ha conosciuto in anni recenti una notevole espansione, al punto da essere - di già - oggetto dei rilievi critici della Banca d'Italia che, con una raccomandazione di carattere generale, richiamava gli operatori finanziari all'adozione di prassi commerciali improntate alla correttezza (v. Comunicazione del 20 aprile 2010. "Credito revolving concesso con carte di credito: cautele e indirizzi per gli operatori", pubblicata in Bollettino di Vigilanza n. 4, aprile 2010). Va da sé che il collocamento di tali contratti da parte di un soggetto privo di idonea legittimazione (ovvero di specifica abilitazione per l'attività finanziaria) è - di per sé - un'autonoma causa di nullità del contratto, proprio in virtù della suddetta disposizione, in base alla quale gli intermediari finanziari, per la promozione e la conclusione di contatti di finanziamento, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria iscritti all'apposito albo, soggetti ai quali è riservata tale specifica attività. L'intento del Legislatore era, difatti, quello di assicurare al cliente la possibilità di interfacciarsi con personale qualificato e preparato, capace di orientarlo verso i prodotti più idonei a soddisfare le proprie esigenze»;*

- che ha proposto tempestivo appello F. Banca S.p.A., formulando tra l'altro il seguente motivo: *“errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi”,* evidenziando che al momento della sottoscrizione del contratto i venditori convenzionati potevano distribuire carte di credito, essendo il relativo divieto stato introdotto solo successivamente, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 (vedi art. 12 : *“1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, ne' di mediazione creditizia: a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e*



servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito”);

- che parte appellante ha dedotto quale ulteriore motivo di impugnazione la “*errata declaratoria di nullità del contratto*”, sottolineando che, in ogni caso, il citato D. Lgs. 374/1999 non avrebbe “*quel carattere cogente/precettivo la cui violazione può determinare*” nullità non testuale ex 1418 primo comma c.c.;

- che si è costituita parte appellata, chiedendo la conferma dell’ordinanza impugnata;

- che con ordinanza del consigliere istruttore è stato assegnato alle parti termine per dedurre in ordine all’eventuale rinvio pregiudiziale ex 363 bis c.p.c.: secondo parte appellante “*l’asserita violazione di legge, ove mai riscontrabile, inciderebbe su elemento esterno e non intrinseco al sinallagma contrattuale (qualità del soggetto che curò il rapporto banca/cliente) con conseguente oggettiva impossibilità giuridica di fare comunque derivare alcuna nullità*” in base ai precedenti di legittimità (“*Cass. Civ. SS.UU. n. 33719/2022 e n. 8472/2022*”); la difesa di parte appellata ha ritenuto esservi i presupposti per il rinvio pregiudiziale e segnalato che sono pendenti in Corte di Cassazione alcuni ricorsi ancora non definiti (“*sulla questione di diritto de quo pendono dinanzi alla Suprema Corte ed a ministero del sottoscritto difensore, i seguenti giudizi: -*

V. C. O. c./ A. D. : 113/2024 R.G.; - M. N. /  
A. D. : n. 15144/2024 R.G.; - F. B. / A. D. : n.  
14507/2024 R.G.”);

#### **RILEVATO:**

- che per la definizione, anche parziale, del presente giudizio è necessario risolvere la seguente questione di diritto: se nella vigenza del D. Lgs. n. 347/1999 e del D.M. 13.12.2001 n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, era o meno consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’UIC ex art. 3 D. Lgs. 347/1999 e se, in ipotesi, un tale contratto, pur in difetto di espressa previsione, debba ritenersi nullo ex art. 1418 comma primo c.c.;

- che trattasi di questione che presenta gravi difficoltà interpretative, per la quale si registra un contrasto nella giurisprudenza di merito;



- che secondo un primo orientamento la promozione e rilascio di carta di credito revolving a tempo indeterminato nel vigore del D. Lgs. 374/1999 non era consentito a fornitori di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco e la violazione delle disposizioni imperative determina nullità ex 1418, comma primo c.c. (in tal senso vedi, tra le altre Corte Appello Lecce – Sezione distaccata di Taranto, n. 133/2024 pubblicata il 9 aprile 2024; Corte Appello Catania n. 945/2023 pubblicata il 22 maggio 2023; Corte di Appello di Ancona n. 610/2023 pubblicata il 12 aprile 2023; Tribunale Napoli n. 4614/2024 depositata in data 2 maggio 2024; numerose sentenze del Tribunale di Firenze; varie pronunzie dell'Arbitro Bancario Finanziario: vedi ad esempio Collegio di Milano N. 658 del 24 gennaio 2023 : *“dal combinato disposto della normativa primaria e secondaria si ricava l'esistenza di una riserva di attività di agenzia in attività finanziaria a soggetti iscritti in apposito registro e dal cui ambito sono escluse soltanto le carte di pagamento (da cui si distinguono le carte revolving costituenti operazione di prestito complessa, onerosa e a condizioni non sempre trasparenti, rilevanti anche quale pratica commerciale scorretta come stigmatizzato dal provvedimento n. 22450/2011 dall'AGCM). Ne segue, che nel caso di specie l'attività finanziaria risulta essere stata realizzata da parte di soggetto (il rivenditore) senz'altro sprovvisto dei requisiti soggettivi richiesti. La conseguenza di tale inosservanza è la nullità del contratto alla quale deve accedersi in applicazione della normativa generale del contratto (art. 1418, comma 1, c.c.), la quale consente di far discendere dalla rilevanza pubblicistica dei requisiti soggettivi richiesti a tutela del mercato bancario e finanziario, nonché dalla loro incidenza sulla struttura della fattispecie negoziale, il vizio della nullità per il contratto collocato e promosso da soggetto non abilitato [...] Come più volte rilevato dai Collegi di questo Arbitro (ex multis Collegio di Napoli, decisione n. 15140/2022; Collegio di Milano, decisione n. 14609/2022; Collegio di Roma, decisione n. 3574/2012 e n. 1575/2013; Collegio di Bologna, decisione 4773/2021; Collegio di Torino, decisione n. 25593/2021; Collegio di Palermo, decisione n. 25085/2021), anche nel periodo antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 13/08/2010, n. 141, già l'art. 3 del D.Lgs. 25/09/1999, n. 374 (e l'art. 2 del relativo Regolamento emanato con D.M. 13/12/2001, n. 485) riservavano agli agenti in attività finanziaria l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di promozione e conclusione dei contratti di finanziamento con concessione di credito revolving utilizzabile con carta. Si tratta, peraltro di un'interpretazione confortata dall'Autorità di Vigilanza, che già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, con comunicazione 20/04/2010 ribadiva l'obbligatorietà della promozione e della conclusione del contratto di finanziamento mediante agenti in attività finanziaria, sottolineando che le disposizioni*



di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999 e del relativo Regolamento potevano derogarsi solo in caso di credito finalizzato dal cui ambito escludeva l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving. Il mancato rispetto della citata normativa induce il Collegio ad accogliere la spiegata domanda di nullità del contratto come conseguente alla violazione della disciplina pubblicistica di settore, con le conseguenze restitutorie di cui all'art. 2033 c.c. Le somme ricevute in prestito dal ricorrente a titolo di finanziamento revolving dovranno, quindi, essere integralmente restituite, non al tasso d'interesse previsto in un contratto dichiarato nullo, bensì al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., quale corrispettivo minimo ex lege per aver goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3257/2012); vedi le ulteriori pronunzie richiamate e prodotte da parte appellata);

- che in effetti la Banca di Italia con comunicazione del 20 aprile 2010 ("Credito revolving concesso con carte di credito: cautele e indirizzi per gli operatori") aveva tra l'altro evidenziato: "Si rammenta che gli intermediari finanziari, ai fini della promozione e conclusione di contratti di finanziamento, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal D. Lgs. 25.9.1999, n. 374 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 485 del 13.12.2001. Le richiamate disposizioni prevedono una deroga a tale obbligo solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato). L'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria. Si richiamano pertanto gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente";

- che la concessione di una linea di credito utilizzabile tramite carta di credito revolving non appare inoltre inquadrabile nell'ambito della mera "distribuzione di carte di pagamento", posto che il credito revolving (o anche "rotativo") è una forma di finanziamento di norma a scadenza indeterminata caratterizzata da elevata flessibilità di utilizzo e la carta di credito è il veicolo per la fruizione del fido;

- che l'esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria da parte di soggetti non iscritti nell'apposito registro risulta sanzionata anche dal punto di vista penale (vedi art. 7



del D.M. 13.12.2001 n. 485, che richiama l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153) e tale elemento è chiaramente indicativo della natura imperativa delle disposizioni;

- che, comunque, la nullità non testuale ma “virtuale” ex art. 1418 comma primo c.c. comporta *“l'esigenza di verificare che il rimedio negoziale della nullità (con il bagaglio disciplinare assegnatole in via generale e comune dalla normativa di legge) risulti effettivamente coerente con la finalità di interesse pubblico che la norma imperativa, che venga presa in apposita considerazione, intende specificamente perseguire”* (vedi Cass, 23/09/2019, n.23611), con valutazioni spesso non agevoli e dall'esito non scontato (per *“la nullità del contratto di "swap" stipulato da un soggetto privo delle richieste autorizzazioni ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare e non iscritto nel relativo albo dei soggetti abilitati”* pur in mancanza di un'espressa sanzione di nullità dell'atto negoziale vedi Cass. sez. I - 05/04/2001, n. 5052, Cass sez. I - 15/03/2001, n. 3753; da ultimo per l'esclusione della nullità degli atti di riscossione compiuti da un soggetto non iscritto nell'albo degli intermediari finanziari Cass sez. III - 18/03/2024, n. 7243: *“il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”*);

- che secondo altro orientamento i contratti relativi alla concessione di credito tramite carte revolving promossi e conclusi secondo le modalità indicate non sarebbero nulli, sia perché il D. Lgs. 347/1999 non era diretto ad introdurre una specifica tutela in favore del cliente, sia perché si tratterebbe di attività riconducibile alla “distribuzione di carte di pagamento”, con preclusione solo successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 141/2010 (vedi, tra le altre, Corte di Appello di Milano n. 1714/2024 e n. 3419/2023 del 5.12.2023: *“Al riguardo, giova in primo luogo rilevare che il D.Lgs. n. 374/1999 è stato introdotto nel nostro ordinamento per l'attuazione della direttiva 91/308/CEE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come risulta inequivocabilmente dalla sua stessa intitolazione*



[...] Di conseguenza, contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, il legislatore nel 1999 non mirava, con il decreto legislativo in esame, a introdurre una specifica tutela in favore del cliente, affinché questi fosse assistito da personale qualificato e preparato, in grado di consigliare e indirizzare verso i prodotti più idonei nei singoli casi. Ciò risulta ulteriormente confermato dal fatto che l'art. 3 c. 3 del medesimo D.Lgs., nell'indicare i requisiti necessari all'iscrizione nell'apposito elenco tenuto presso l'UIC per lo svolgimento dell'attività di agenzia finanziaria, non prevedeva alcuna verifica delle competenze e della professionalità dei soggetti che richiedevano l'iscrizione, ma si limitava a contemplare il solo requisito della onorabilità. Soltanto a partire dal 2010, con l'introduzione del Titolo VI-bis del TUB, intitolato "Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi", gli articoli 128 quater e 128 quinquies TUB hanno subordinato l'iscrizione nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria anche alla ricorrenza del requisito di professionalità, da accertarsi mediante il superamento di uno specifico esame [...] la Corte osserva che l'attività svolta dal rivenditore nella fattispecie in esame si è concretizzata nella concessione –contestualmente alla stipula del contratto di compravendita dell'elettrodomestico– di una carta di credito cd. revolving, che si caratterizza per la concessione di un fido iniziale che il titolare può utilizzare per acquistare o prelevare con impegno di un rimborso minimo mensile periodico. Tale attività risulta perfettamente riconducibile all'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2 c. 2 lett. a) del menzionato regolamento attuativo, concernente la distribuzione di carte di pagamento. Sul punto, non può condividersi quanto asserito dal primo giudice, secondo cui la deroga opererebbe soltanto in caso di operazioni semplici e di importo contenuto e, in ogni caso, l'attività del negoziante non si sarebbe limitata alla distribuzione di una carta di pagamento, ma si sarebbe concretizzata in una proposta contrattuale relativa alla apertura di una linea di credito. Da un lato, va in primis rilevato come non vi sia alcun riferimento, nella richiamata norma derogatoria, all'asserita "semplicità" delle operazioni e, tantomeno, alla loro maggiore o minore "onerosità". Dall'altro, il riferimento operato dall'art. 2, co. 2, lett. a) al concetto di "distribuzione" non può che includere anche l'attività di raccolta delle proposte contrattuali, senza la quale non sarebbe possibile procedere all'emissione della carta di pagamento. Tale lettura è confermata anche dalle modifiche normative successivamente intervenute, con le quali il legislatore ha ritenuto di escludere espressamente la distribuzione di carte di pagamento dalle attività oggetto di deroga. Il riferimento, in tal senso, va all'art. 12 D.Lgs. n. 141/2010, che, ponendosi come norma di attuazione dei già citati artt. 128 quater e 128 quinquies TUB, da un lato, ha mantenuto l'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2 c. 2 lett.



b) relativa alla promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari; dall'altro lato, non ha riproposto il riferimento operato dall'art. 2 d.m. 485/2001 alla "distribuzione di carte di pagamento" e, anzi, ha precisato espressamente che, nel novero dei contratti inclusi nelle fattispecie oggetto di deroga, "non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito". Il legislatore, quindi, soltanto nel 2010 ha inteso prevedere espressamente che l'ipotesi della distribuzione di carte di credito (a cui può certamente ricondursi la carta cd. revolving) -diversamente dalla disciplina previgente e applicabile, *ratione temporis*, al caso in esame- rientra nell'esercizio di agenzia in attività finanziaria, con le conseguenze stabilite in termini di obblighi di iscrizione all'apposito elenco tenuto presso l'UIC"; vedi le ulteriori pronunzie richiamate e prodotte da parte appellante);

- che, come emerge dalla "Banca Dati di Merito", si tratta di questione che si pone concretamente in moltissimi giudizi, posto che non pochi intermediari finanziari all'epoca avevano scelto di sottoscrivere convenzioni con fornitori di beni e servizi per il rilascio di carte di credito revolving, fornitori non iscritti nell'elenco previsto dall'art. 3 D. Lgs. 347/1999; peraltro le linee di credito, pur concesse anteriormente al 2010, sono comunque a tempo indeterminato, con utilizzo anche negli anni successivi (vedi estratto conto prodotto da **F.** nel presente giudizio, con operazioni sino a gennaio 2023);

- che solo presso questa Corte fiorentina risultano già pendenti oltre cento appelli relativi a tale questione ed altri ragionevolmente sono destinati a sopravvenire, posto che in primo grado continuano ad essere pronunziate sentenze relative a tale questione (tra le ultime sentenze reperibili nella Banca Dati di Merito, solo con riferimento al Tribunale di Firenze: n. 2001/2024 del 21 giugno 2024; n. 1956 e 1958/2024 del 18 giugno 2024; n. 1904 del 13 giugno 2024, *etc.*);

- che, a quanto consta e salvo errori, la Corte di Cassazione non risulta ancora essersi pronunziata;

- che quindi sussistono tutti i presupposti ex 363 *bis* c.p.c.: per la definizione anche parziale del giudizio è necessaria la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, relativa a dedotta nullità "virtuale", che presenta gravi difficoltà interpretative, si è posta e si pone in numerosi giudizi, con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito;

**P.Q.M.**



- sospende il giudizio;
- sottopone ex 363 *bis* c.p.c. alla Corte di Cassazione la seguente questione di diritto: se nella vigenza del D. Lgs. n. 347/1999 e del D.M. 13.12.2001 n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, era o meno consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'UIC ex art. 3 D. Lgs. 347/1999 e se, in ipotesi, un tale contratto, pur in difetto di espressa previsione, debba ritenersi nullo ex art. 1418 comma primo c.c.;
- dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.
- Si comunichi

Firenze, 17 luglio 2024

Il Presidente  
dott. Ludovico Delle Vergini





## **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

### **LA PRIMA PRESIDENTE**

#### **1. Il quesito.**

La Corte di appello di Firenze, con ordinanza depositata in data 17 luglio 2024, ha sollevato il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-*bis* c.p.c. alla Corte di cassazione in ordine alla seguente questione:

*«se nella vigenza del D. Lgs. n. 347/1999 e del D.M. 13.12.2001 n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, era o meno consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'UIC ex art. 3 D. Lgs. 347/1999 e se, in ipotesi, un tale contratto, pur in difetto di espressa previsione, debba ritenersi nullo ex art. 1418 comma primo c.c.».*

#### **2. Il rapporto dedotto in giudizio**

La Corte di appello ha illustrato la fattispecie dedotta in giudizio nel modo seguente:

con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702-*bis* c.p.c., un acquirente di beni mobili conveniva in giudizio l'intermediario finanziario deducendo di avere sottoscritto un finanziamento, tramite il venditore convenzionato, con l'intermediario convenuto, che aveva ad oggetto un contratto di apertura di linea di credito con carta *revolving*, da ritenersi affetto da nullità per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari e, in particolare, per violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 374 del 1999 a mente del quale l'esercizio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M.' or similar, written in a cursive style.

professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC; e ciò perché il venditore convenzionato con l'intermediario finanziario non si era limitato al finanziamento dell'acquisto dei propri beni e servizi ovvero alla distribuzione di carte di pagamento, ma aveva promosso e raccolto una proposta contrattuale relativa alla "*apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito*" di tipo *revolving* a tempo indeterminato;

il giudice di primo grado accoglieva le domande proposte e dichiarava la nullità del contratto di finanziamento *revolving* con condanna dell'Istituto di credito alle relative restituzioni.

L'Istituto bancario, intermediario finanziario, proponeva appello evidenziando che, al momento della sottoscrizione del contratto, i venditori convenzionati potevano distribuire carte di credito, essendo stato il relativo divieto introdotto solo successivamente, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010.

Nell'ambito del giudizio di appello, venivano assegnati alle parti termini per dedurre in ordine all'eventuale rinvio pregiudiziale ex 363-*bis* c.p.c.

### **3. I requisiti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale**

Incontestata la preventiva instaurazione del contraddittorio sulla questione oggetto del rinvio e la sua diretta rilevanza ai fini della decisione, la Corte rimettente evidenzia la sussistenza della novità del quesito in quanto non ancora affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, la sua vocazione a proporsi in un numero elevato di controversie, riferendo della pendenza di oltre 100 cause solo presso la Corte di Appello di Firenze e l'esistenza di opzioni interpretative contrapposte nella giurisprudenza di merito.

Secondo un primo orientamento, la promozione ed il rilascio di carta di credito *revolving* a tempo indeterminato, nel vigore del d.lgs. n. 374 del 1999, non era consentita ai fornitori di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco e la violazione delle disposizioni imperative determina nullità ex 1418, comma primo c.c. del contratto. Dal combinato disposto della normativa primaria e secondaria, secondo questa linea interpretativa, si ricava la previsione cogente della necessità dell'iscrizione in un apposito registro per chi svolge (agente) attività finanziaria con la sola eccezione delle carte di pagamento. Ne segue che, ove l'attività finanziaria risulti realizzata da parte di soggetto (il rivenditore) sprovvisto della apposita iscrizione nell'albo, il contratto di apertura di credito sarebbe nullo, in ragione della rilevanza pubblicistica dei requisiti soggettivi richiesti a tutela del mercato bancario e finanziario, nonché della loro incidenza sulla struttura della fattispecie negoziale. Anche nel periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, l'art. 3 del d.lgs. n. 374 del 1999 (e l'art. 2 del relativo Regolamento emanato con d.m. n. 485 del 2001) riserva agli agenti in attività finanziaria l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di promozione e conclusione dei contratti di finanziamento con concessione di credito *revolving* utilizzabile con carta.

Questo orientamento ha trovato riscontro in una larga parte della giurisprudenza di merito e in decisioni plurime dell'ABF.

Secondo una diversa ricostruzione, invece, i contratti relativi alla concessione di credito tramite carte *revolving* promossi e conclusi secondo le modalità sopra indicate non sarebbero nulli, sia perché il d.lgs. n. 374 del 1999 non era diretto ad introdurre una specifica tutela in favore del cliente, sia perché si tratterebbe di attività riconducibile alla "distribuzione di carte di pagamento", con preclusione operante solo successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010. In questa prospettiva, si evidenzia che il d.lgs. n. 374 del 1999 è stato

introdotto nell'ordinamento per l'attuazione della Direttiva 91/308/CEE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come risulta inequivocabilmente dalla sua stessa intitolazione. Di conseguenza, il legislatore nel 1999 non mirava, con il decreto legislativo in esame, a introdurre una specifica tutela in favore del cliente, affinché questi fosse assistito da personale qualificato e preparato, in grado di consigliare e indirizzare verso i prodotti più idonei nei singoli casi. Ciò risulta ulteriormente confermato dal fatto che l'art. 3, comma 3, del medesimo d.lgs., nell'indicare i requisiti necessari all'iscrizione nell'apposito elenco tenuto presso l'UIC per lo svolgimento dell'attività di agenzia finanziaria, non prevedeva alcuna verifica delle competenze e della professionalità dei soggetti che richiedevano l'iscrizione, ma si limitava a contemplare il solo requisito della onorabilità. Soltanto a partire dal 2010, con l'introduzione del Titolo VI-*bis* del TUB, intitolato "Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi", gli articoli 128-*quater* e 128-*quinquies* hanno subordinato l'iscrizione nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria anche alla ricorrenza del requisito di professionalità, da accertarsi mediante il superamento di uno specifico esame.

Questo orientamento viene riferito alla Corte d'Appello di Milano.

Il contrasto evidenziato costituisce indice, secondo la Corte d'Appello di Firenze, di gravità interpretativa.

Si ritiene di poter condividere questa prospettazione, ferma la piena sussistenza, già richiamata, degli altri requisiti.

La difficoltà di ricostruzione del quadro normativo ed il contrasto riscontrabile anche in ordine alla *ratio* delle normative che si sono succedute (il d.lgs. 374 del 1999 e il d.lgs. 141 del 2010) inducono ad escludere che, allo stato, il quesito oggetto del rinvio abbia natura

esplorativa. L'incidenza attuale e potenziale delle controversie aventi questo oggetto riguardanti, quali fruitori delle carte *revolving*, soggetti privati qualificabili, nella stragrande maggioranza dei casi, come consumatori, completano la positiva valutazione di ammissibilità.

Sussistono, in conclusione i requisiti di ammissibilità indicati nell'art. 363 bis c.p.c.

La trattazione spetta alla prima sezione civile, tabellarmente specializzata nel settore bancario e finanziario.

P.Q.M.

Visto l'art. 363 bis c.p.c. dichiara ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di Appello di Firenze con l'ordinanza di cui all'oggetto.

Roma 11 settembre 2024

La Prima Presidente  
Margherita Cassano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi ..... 11 / 09 / 2024 .....  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Donna Silvia Abate  
  
